

N° 133/14
N° 3804/2013
N° 3714
N° 2715

Sentenza
Ruolo Generale
Cronologico
Repertorio



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3804 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013 promossa

DA

TIZIO

CONTRO

BANCA

ATTORE

iscritta all'Albo delle Banche

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

- CONVENUTA

OGGETTO: Contratti bancari azione di ripetizione di indebito.

All'udienza del 22.05.2014 la causa era spedita a sentenza sulle conclusioni di cui al presente verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8.03.2014, TIZIO conveniva in giudizio la BANCA esponendo che il deducendo, titolare di un'impresa individuale, aveva intrattenuto con la convenuta il contratto di conto corrente ordinario n. 40028200 dal g. 1.01.1995 al 30.06.2005 e che nel corso



del rapporto la banca aveva modificato unilateralmente le condizioni applicando interessi usurari e procedendo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, da cui la richiesta di restituzione della somma di € 97.113,48.

Si costituiva con comparsa la BANCA, la quale resisteva esponendo:

- che in data 17.01.1995 l'attore aveva stipulato con la cedente il contratto di conto corrente n. XXX le cui condizioni erano state pattuite nel contratto e detto rapporto era estinto il 7.07.2003;

- che in data 26.06.2003 l'attore aveva stipulato il contratto n. XXX le cui condizioni erano state concordate con annesso contratto di affidamento in c/c per la somma di € 50.000;

- che l'attore aveva riconosciuto di essere debitore della somma di € 49.958,07 ed aveva ammesso di aver ricevuto in corso di rapporto tutti gli estratti conto.

Alla luce di tali premesse, la banca asseriva la completa autonomia dei due rapporti ed eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebitto e con riguardo al secondo rapporto eccepiva che il medesimo, sorto dopo la delibera del CICR del 9.02.2000, prevedeva la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi.

Fallito il tentativo di conciliazione ed assegnati i termini di cui all'art. 185 comma 6 c.p.c. la lite era posta in decisione sulle conclusioni trascritte a verbale e dunque era data lettura delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea va rigettata.



In fatto emerge dai documenti di causa che, con contratto 17.01.1995, TIZIO stipulava con Cassa di Risparmio di s.p.a. il contratto di corrispondenza n. 6687/5/29 che veniva estinto in data 7.07.2003 (doc. 3 e 4 di parte convenuta); in data 26.06.2003 l'attore accendeva un altro contratto con BANCA, contraddistinto con il n. 40028200 concordando il tasso creditore, quello debitore e la commissione di massimo scoperto nella misura dell'1,25%. Detto credito era assistito da un'apertura di credito sino alla concorrenza di € 50.000 valido sino a revoca.

In data 30.12.2005 l'attore si riconosceva debitore della banca dell'importo di € 49.958,07 in dipendenza dell'ultimo rapporto, impegnandosi a rientrare secondo un piano di rateizzazione concordato, e nel contempo l'attore ammetteva di aver ricevuto gli estratti conto e le varie modificazioni delle condizioni praticate (doc. 8 di parte convenuta).

Così riassunti i termini di fatto, in via assorbente, questo giudice osserva che è parte attrice che deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda e per detta ragione detta parte avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto dei rapporti *de quibus*. La mancata produzione degli estratti conto impedisce non solo di verificare la fondatezza degli assunti attorei, ma anche di disporre una qualsivoglia consulenza tecnica. Come si può desumere dal suo fascicolo, l'attore si limitava a produrre la visura camerale dell'impresa individuale, una perizia di parte, sfornita di qualsiasi allegato e priva di qualsiasi valenza probatoria risolvendosi in una sommatoria di inespressi calcoli. Ad aggravare la posizione probatoria dell'attore, si aggiunga che il TIZIO si riconosceva debitore verso la banca della somma di quasi € 50.000 in dipendenza del secondo contratto di conto corrente, da cui l'astrazione della *causa debendi* e



L'obbligo per la parte che abbia effettuato il riconoscimento di fornire rigorosa prova dell'inesistenza o dell'invalidità del rapporto sottostante menzionato nel riconoscimento di debite o nella promessa di pagamento titolari.

Detto motivo esimerebbe da qualsivoglia ulteriore motivazione, ma ad ulteriore supporto dell'infondatezza della domanda atorea va aggiunto:

- i) che dalla documentazione non consta che tra le parti sia intercorso un mutuo, ma il diverso contratto di apertura di credito in conto corrente per il quale non si applica l'art. 1815 c.c. - in ipotesi di verifica di superamento del tasso soglia nei contratti di conto corrente l'interesse va ricondotto entro il limite di legge con notevole ridimensionamento delle somme esposte nella "consulenza" di parte;
- ii) per la commissione di massimo scoperto valgono le considerazioni svolte dalla convenuta nella propria comparsa;
- iii) per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR è ammessa la capitalizzazione trimestrale degli interessi purché sia prevista pari periodicità tra interessi attivi e passivi, come accaduto nel caso di specie;
- iv) il tasso debitore e creditore erano concordati per iscritto, da cui l'impossibilità di far applicazione del meccanismo di cui all'art. 117 tub.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sulle domande avanzate da TIZIO, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

Respinge le domande di parte attrice;



- Condanna l'attore a rifondere alla banca convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.000, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Verona, li 22.05.2013

IL GIUDICE

dott. Vittorio Carlo Altarandi

